

**Associazione svizzera
Dei tecnici di radiologia medica**

Statuti

Sezione ticinese

I. Nome, sede e scopo della sezione

Art. 1 Nome e sede

L'Associazione svizzera dei tecnici di radiologia medica ASTRM è l'associazione professionale che riunisce i tecnici di radiologia medica (TRM) diplomati e con una formazione riconosciuta in Svizzera, organizzati in sezioni.

La sezione ticinese è un'associazione ai sensi dell'art. 60 e segg. Codice Civile. Essa riunisce i TRM del Canton Ticino. La sede della sezione è stabilita dal comitato ticinese.

La sezione ticinese è apolitica e aconfessionale.

Art. 2 Scopo

Lo scopo della sezione ticinese è di:

- tutelare i diritti e gli interessi dei TRM.
- promuovere e difendere la deontologia professionale.
- rappresentare gli interessi dei suoi membri nei confronti delle autorità, organi politici e delle altre organizzazioni professionali i cui scopi sono simili.
- promuovere l'aggiornamento professionale teorico e pratico dei suoi membri, tenendo conto dei bisogni attuali e futuri dei TRM.
- sostenere l'ASTRM e le altre sezioni a raggiungere i loro obiettivi.

II. Adesione

Art. 3 Categorie di membri

La sezione ticinese comprende le seguenti categorie di membri:

1. membri attivi
2. membri passivi
3. membri junior
4. membri onorari
5. membri ospiti

Tutti i membri delle summenzionate categorie sono nel contempo membri dell'associazione svizzera. Si diventa soci dell'ASTRM unicamente diventando soci di una sezione.

L'appartenenza alla sezione ticinese è determinata dal luogo di lavoro o dal luogo di domicilio. Altri criteri di appartenenza necessitano dell'approvazione del comitato centrale dell'ASTRM.

Art. 4 membri attivi

Sono membri attivi i TRM attivi professionalmente, detentori di un diploma riconosciuto in Svizzera.

I membri attivi pagano una quota sociale e hanno diritto di voto.

Art. 5 membri passivi

Sono membri passivi i TRM detentori di un diploma riconosciuto in Svizzera che non sono attivi professionalmente per almeno sei mesi (pensionamento, interruzione dell'attività professionale in seguito a maternità, soggiorno all'estero, cessazione dell'attività ecc.).

Per diventare membro passivo è necessario inoltrare una richiesta scritta al segretariato centrale. Se il membro riprende l'attività professionale è tenuto a comunicare al segretariato centrale ASTRM la categoria corretta.

I membri passivi pagano una quota sociale. Essi non hanno ne' diritto di voto ne' di eleggibilità.
I membri passivi vantano un diritto di proposta all'interno della sezione.

Art. 6 membri junior

Sono membri junior gli studenti che stanno seguendo una formazione di TRM presso un'istituzione formatrice svizzera riconosciuta.

Al termine della formazione, con il conseguimento del diploma di TRM, il membro junior diventa automaticamente membro attivo.

I membri junior pagano una quota sociale. Essi non hanno diritto di voto.
I membri junior vantano un diritto di proposta all'interno della sezione.

Art. 7 membri onorari

Sono membri onorari le persone che si sono particolarmente distinte a favore della sezione ticinese.

I membri onorari sono nominati dall'assemblea generale della sezione.

I membri onorari non pagano la quota sociale.

I membri onorari, fino a che sono membri attivi, hanno diritto di voto e di eleggibilità.

Art. 8 membri ospiti

Sono membri ospiti le persone che fanno parte di associazioni estere di TRM e che esercitano, per un periodo limitato, la loro attività professionale in Ticino.

La qualità di membro ospite è accordata per una durata massima di due anni.

I membri ospiti pagano una quota sociale. Essi non hanno ne diritto di voto ne di eleggibilità.

I membri ospiti vantano un diritto di proposta all'interno della sezione.

Art. 9 Ammissione dei membri

Associazione svizzera dei tecnici di radiologia medica

La richiesta di ammissione come membro attivo, passivo, junior o ospite deve essere inoltrata per iscritto al segretariato centrale. Con la richiesta di ammissione, il TRM si impegna a rispettare gli statuti.

Alla richiesta di ammissione (ad eccezione dei membri junior) deve essere allegata una copia del diploma professionale o di un riconoscimento equivalente.

Art. 10 Perdita della qualità di membro

La qualità di membro viene a cadere:

- in seguito a dimissioni per la fine dell'anno sociale. Le dimissioni devono essere inoltrate al segretariato centrale al più tardi 60 giorni prima del termine dell'anno sociale;
- in seguito a decesso;
- in seguito a esclusione. Essa è pronunciata dal comitato. Prima il membro ha il diritto di essere ascoltato.

Un'esclusione può essere pronunciata se, nonostante richiamo, il membro non ottempera ai suoi obblighi finanziari. L'esclusione va in particolare decretata se il membro viola ripetutamente gli statuti, contravviene alle decisioni adottate dal comitato o lede gli interessi dell'ASTRM. L'esclusione va comunicata per raccomandata. Un membro escluso dalla sezione è escluso anche dall'ASTRM.

Il membro escluso dalla sezione può impugnare questa decisione inoltrando un ricorso al comitato centrale dell'ASTRM entro 10 giorni.

In caso di esclusione tutti gli obblighi rimangono immutati fino al termine dell'anno sociale in cui è stata decretata l'esclusione.

I membri esclusi possono essere riammessi come soci al più presto due anni dopo l'esclusione.

Art. 11 Quota sociale

Ad eccezione dei membri onorari, i membri dell'ASTRM sono tenuti a pagare una quota sociale annua. L'ammontare della quota sociale è stabilito dall'assemblea dei delegati.

Oltre alla quota sociale a favore dell'ASTRM, la sezione può prelevare una quota a favore della sezione.

I membri non rispondono per gli obblighi dell'ASTRM, per i quali risponde unicamente il patrimonio sociale.

III. Organi

Art. 12 Organi

Gli organi della sezione ticinese sono:

- l'assemblea generale;
- il comitato;
- il revisore dei conti.

IV. Assemblea generale

Art. 13 Assemblea generale

L'assemblea generale è l'organo supremo della sezione. Essa è diretta dal presidente o dal vicepresidente del comitato. L'assemblea generale ordinaria si tiene ogni anno prima dell'assemblea dei delegati dell'ASTRM.

L'assemblea generale è composta da tutti i membri della sezione.

Art. 14 Diritto di convocazione e di proposta

L'assemblea generale è convocata dal presidente. L'invito, al quale è allegato l'ordine del giorno, è inviato per iscritto a tutti i membri al più tardi 20 giorni prima dell'assemblea generale. I membri che hanno diritto di voto all'assemblea generale e che intendono presentare una proposta devono farne richiesta scritta al presidente al più tardi 10 giorni prima dell'assemblea generale.

Art. 15 Assemblea generale straordinaria

Un quinto dei membri attivi della sezione o due membri del comitato possono chiedere per iscritto al presidente di convocare entro 45 giorni un'assemblea generale straordinaria. All'invito va allegato l'ordine del giorno proposto dai membri.

Art. 16 Competenze

L'assemblea generale ha le seguenti competenze:

- approvare o modificare gli statuti della sezione. Gli statuti non possono contrapporsi agli statuti dell'ASTRM;
- adottare il programma di attività del comitato e il rapporto dell'ufficio di revisione;
- dare scarico al comitato;
- nominare: i membri del comitato, i delegati e l'organo di controllo.;
- stabilire la quota sociale della sezione;
- ammettere e riconoscere i soci onorari;
- deliberare sulle proposte dei delegati.

Art. 17 Delegati

I delegati o i loro sostituti sono i portavoce della sezione ticinese presso l'ASTRM. La sezione esercita il suo diritto di voto tramite i delegati. Le competenze dei delegati sono elencate nell'art. 17 degli statuti dell'ASTRM.

Ogni membro attivo può candidarsi per entrare a far parte del comitato di sezione o per la funzione di delegato. Un membro può essere proposto come delegato o membro del comitato da almeno cinque soci attivi. I nomi dei candidati vanno comunicati per iscritto al presidente almeno dieci giorni prima dell'assemblea generale.

Associazione svizzera dei tecnici di radiologia medica

I delegati sono nominati dall'assemblea generale per un mandato di due anni. Il mandato è rinnovabile. I membri di comitato sono delegati d'ufficio. Ad eccezione del presidente, tutti gli altri membri del comitato possono essere nominati delegati.

Art. 18 Votazioni e nomine

Per le votazioni e le nomine durante l'assemblea generale valgono le seguenti regole:

- l'assemblea generale può deliberare indipendentemente dal numero di membri presenti;
- per le attività correnti è necessaria la maggioranza semplice dei voti espressi e in caso di parità è determinante il voto del presidente;
- per le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza di due terzi dei voti presenti.

V. Comitato

Art. 19 Comitato

Il comitato è composto da almeno tre membri attivi. I membri del comitato sono nominati dall'assemblea generale per un mandato di tre anni. Il mandato è rinnovabile. In occasione della prima riunione, i membri del comitato si dividono i compiti e decidono in merito al diritto di firma e alle cariche statutarie.

Art. 20 Competenze

Il comitato ha i seguenti compiti e competenze:

- il comitato ha tutte le competenze necessarie per dirigere e rappresentare la sezione. Eventuali limitazioni possono essere sancite unicamente dai presenti statuti o deliberati dall'assemblea generale;
- la contabilità e l'amministrazione del patrimonio sociale sono di competenza del cassiere. Egli è tenuto a rispettare il proprio dovere di diligenza;
- la sezione è vincolata dalla firma collettiva a due del presidente o del vicepresidente con un altro membro di comitato.

Art. 21 Procedura

Di regola, il comitato si riunisce da tre a quattro volte l'anno. Se necessario, il comitato può indire in ogni momento altre sedute.

Le deliberazioni del comitato richiedono la maggioranza dei voti presenti, a condizione che siano presenti almeno tre membri con diritto di voto.

In caso di parità è determinante il voto del presidente.

VI. Revisione dei conti

Art. 22 Revisione dei conti

L'assemblea generale designa un revisore dei conti. Egli controlla ogni anno i conti della sezione. In occasione dell'assemblea generale, il revisore dei conti presenta un rapporto scritto sui conti della sezione e le conclusioni della sua revisione.

Possono far parte della revisione dei conti anche non membri della sezione.

VII. Finanze

Art. 23 Finanze

Per gli obblighi della sezione ticinese risponde unicamente il patrimonio sociale.

VIII. Disposizioni finali

Art. 24 Scioglimento della sezione ticinese

Lo scioglimento della sezione può essere pronunciato solo durante un'assemblea generale alla quale è presente almeno la metà dei membri attivi. Per deliberare lo scioglimento della sezione è necessaria la maggioranza di due terzi dei voti espressi.

Se il quorum non è raggiunto in occasione di una prima assemblea generale, la stessa è riconvocata al più presto 14 giorni più tardi con lo stesso ordine del giorno.

Per deliberare validamente durante la seconda assemblea generale è necessaria la maggioranza semplice dei voti espressi.

Art. 25 Utilizzazione del patrimonio sociale in caso di scioglimento della sezione

In caso di scioglimento della sezione ticinese e dopo la sua liquidazione, l'assemblea generale delibera circa l'utilizzazione del patrimonio sociale.

Art. 26 Entrata in vigore

I presenti statuti sono stati approvati dall'assemblea generale del 2007. Entrano in vigore immediatamente e sostituiscono gli statuti precedenti il 2006.

**Associazione svizzera dei tecnici
di radiologia medica ASTRM**

Sezione ticinese

Paolo Santini
Presidente

Gianni Giacomini
Vicepresidente

dicembre 2006

Seite 7 / 7